

Farmacie anche senza soci professionisti

Marcello Tarabusi Giovanni Trombetta

La riforma delle farmacie contenuta nella legge sulla concorrenza (articolo 1, commi 157-165) non detta disposizioni transitorie e non prevede disposizioni applicative; le novità sono quindi self-executing e si applicheranno dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il "piatto forte" è il libero accesso alla proprietà delle farmacie: accanto alle società di persone e alle società cooperative, debutano le società di capitali (Spa, Sapa, Srl, Srls), ma l'innovazione maggiore è l'apertura del capitale, anche totalitario, a soci non farmacisti. La direzione resta affidata al farmacista, anche non socio, in possesso dei requisiti di idoneità. Si deve ritenere che occorra un direttore per ciascuna farmacia. Le società speciali restano a oggetto esclusivo ma potranno essere titolari di più farmacie su tutto il

territorio nazionale; abrogati il limite provinciale e quello di massimo quattro farmacie. In altri Paesi Ue (Repubbliche baltiche) le liberalizzazioni hanno spazzato via le farmacie indipendenti: per prevenire oligopoli un soggetto non potrà controllare, direttamente o indirettamente, più del 20% delle farmacie di una regione. Vigilerà l'Agcm, cui spettano anche i poteri di prevenire e sanzionare concentrazioni e pratiche anticoncorrenziali. La legge fissa infatti un limite al numero di farmacie, ma tace sulle quote di mercato, che devono ritenersi soggette all'ordinaria disciplina antitrust. Per il titolare persona fisica l'inciso «secondo le disposizioni vigenti» sembra richiamare il Tullss, che impone il requisito professionale e la monotitolarità. Potrebbe però anche prevalere una interpretazione adeguatrice che, in chiave costituzionale e comunitaria, estenda la multitolarità a persone fisiche non farmacisti. Nelle gestioni ereditarie sarà possibile creare società tra coeredi non farmacisti, ma ciò rende necessario pianificare in vita il passaggio generazionale; resta implicitamente confermata la legittimità dei trasferimenti fiduciari, superando opinioni minoritarie già sconfessate dalla prassi e dalla giurisprudenza. Più agevole anche la gestione delle procedure concorsuali: in fallimenti e concordati si potranno applicare gli articoli



107, comma 8, e 186-bis della legge fallimentare conferendo le farmacie in società speciali, che potranno diventare subito titolari dell' esercizio, evitando di incorrere nella decadenza per mancato trasferimento nei 15 mesi. Si ribadisce che orari e turni obbligatori costituiscono livello minimo di servizio e sono liberi orari e periodi aggiuntivi. Uniche novità la preventiva comunicazione all' autorità sanitaria e all' Ordine dei farmacisti e l' obbligo di informare la clientela con cartelli, entrambe peraltro già previste dalle varie leggi regionali. La pianta organica resta in vigore. Nei comuni sotto 6.600 abitanti in cui vi sono farmacie in eccesso (tre o più per popolazioni tra 4.951 e 6.599, più d' una fino a 4.950) le sedi non sussidiate potranno chiedere la "riprotezione" mediante trasferimento in altri comuni della regione ove si prevedano nuove aperture. L' agevolazione è riservata ai soli casi di calo demografico e non alle farmacie soprannumerarie definite dall' articolo 11 comma 3 Dl 1/2012, avrà il costo una tantum di 5mila euro e avverrà su graduatorie regionali per titoli, che terranno conto anche della priorità cronologica. È accorciato da dieci a tre anni il termine minimo di gestione per i vincitori in forma associata del concorso straordinario di cui al Dl 1/2012. Infine, quando il foglietto illustrativo dei medicinali viene modificato, nello smaltimento delle scorte il farmacista non dovrà più consegnare la copia cartacea del nuovo bugiardinio: il cittadino potrà scegliere di riceverlo anche in formato digitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.